



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi
3ª seduta
28-30.06.2004, Berlino

ImplAlp/2004/3/6/1 Rev.1
7.7.2004
(or.de)

Modello di rapporto

Questionario

Bozza
Questionario

**Modello standardizzato che dovrebbe servire alle Parti contraenti per i loro
rapporti periodici in conformità
con la Decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Sommario

Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	4
A Informazioni generali.....	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi	9
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura.....	9
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale	11
III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria	14
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo	17
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia	21
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio	26
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna.....	32
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane	37
IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero	42
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti.....	46
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia	51
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	57
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione.....	60
D Domande integrative.....	72
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	73
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	73
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	85
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	102
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	121
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	133
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	144

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000).....	158
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)	170

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. È possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per la Comunità europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	UNIONE EUROPEA
-----------------------------	----------------

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Commissione Europea DG Ambiente, Unità E1
Nome e funzione della persona responsabile	Giacomo Luciani, Focal Point dell'UE per la Convenzione delle Alpi
Indirizzo postale	BU-9 02/129 B-1049 Bruxelles
Telefono	0032 2 29 60971
Fax	
Indirizzo e-mail	giacomo.luciani@ec.europa.eu

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	Sabine Bourdy, Commissione Europea, DG Ambiente, Capa Unità E1
Data dell'inoltro del rapporto	12/06/2019

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)		
Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale		
Protocollo Difesa del suolo	06.07.2006	06.10.2006
Protocollo Protezione della natura		
Protocollo Agricoltura di montagna	06.07.2006	06.10.2006
Protocollo Foreste montane		
Protocollo Turismo	06.07.2006	06.10.2006
Protocollo Trasporti	25.06.2013	25.09.2013
Protocollo Energia	06.07.2006	06.10.2006
Protocollo Composizione delle controversie		

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

Il protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" e il protocollo "Foreste montane" non sono ancora stati ratificati, perché la maggior parte delle disposizioni dei protocolli è di fatto già attuata dalla legislazione dell'Unione europea (UE) e in questo momento di carenza di risorse umane gli sforzi per un processo così complesso non sono giustificati.

Il protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" non è ancora stato ratificato, perché questo settore non rientra tra le competenze dell'UE.

¹ oppure accettazione o approvazione.

² oppure accettati o approvati.

--

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?	Non applicabile
---	-----------------

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	Non applicabile
---	-----------------

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	Non applicabile
---	-----------------

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
La Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli contribuiscono all'attuazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce (tra l'altro) a perseguire la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La Convenzione e i suoi protocolli contribuiscono inoltre all'attuazione dell'obiettivo prioritario 9 "aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello regionale e internazionale" del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013).

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?			
Sì	X	No	
Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.			
Non esiste nessuna sentenza della Corte di giustizia europea che faccia riferimento alla Convenzione delle Alpi. Tuttavia nelle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, presentate l'11 luglio 2002, vi è un riferimento a tale convenzione (<i>Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge</i> contro <i>Republik Österreich</i> . Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Innsbruck - causa C-112/00).			

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.
(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).
1) Ratifica da parte dell'UE del Protocollo "Agricoltura di montagna" con la "decisione del Consiglio, del 19 giugno 2006, sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna" (2006/655/CE); ratifica da parte dell'UE dei Protocolli "Difesa del suolo", "Energia" e "Turismo" con la "decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006, sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo Difesa del suolo, del protocollo Energia e del protocollo Turismo della Convenzione alpina" (2006/516/CE); ratifica del Protocollo "Trasporti" da parte dell'UE con la "decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti)" (2013/332/UE). 2) Iniziative specificamente dedicate allo spazio alpino e che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione delle Alpi (e anche un territorio più ampio): • Adozione da parte della Commissione europea della Strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina - EUSALP (COM(2015) 366 final + SWD(2015) 147 final), approvata nel 2016 dal Consiglio europeo

- Avvio del programma Interreg Spazio Alpino nel quadro finanziario pluriennale 2000-2006 e relativa prosecuzione nei quadri finanziari pluriennali 2007-2013 e 2014-2020

Diverse azioni di EUSALP (pag. 46 del piano d'azione) e vari progetti del programma Interreg Spazio Alpino contribuiscono all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli. Queste due iniziative sono conformi all'articolo 174 del TFUE, secondo cui l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta (tra l'altro) alle regioni caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le regioni di montagna.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Secondo l'articolo 6 del TFUE, nel settore della cultura l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.
--

All'articolo 167 del TFUE si legge che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Secondo questo stesso articolo, l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
--

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

Le domande da 2 a 4 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

Anno europeo del patrimonio culturale

Il 2018 è stato caratterizzato da una dinamica a favore del patrimonio culturale in Europa, con la designazione di un anno tematico per celebrare il patrimonio culturale come risorsa comune. La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di designare il 2018 "Anno europeo del patrimonio culturale", in base alla proposta della Commissione del 30 agosto 2016, è stata adottata il 17 maggio 2017.

Quella dell'Anno europeo del patrimonio culturale è stata un'iniziativa ampia e inclusiva che ha coinvolto tutte le istituzioni dell'UE, tutti gli Stati membri dell'UE, nove paesi partner e un'ampia gamma di portatori di interessi del settore della cultura. Nel dicembre 2018, per garantire che gli sforzi compiuti durante l'Anno europeo potessero avere un impatto duraturo al di là del 2018, la Commissione europea ha proposto il "Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale". Questo documento comprende circa 60 azioni concrete da attuare nel 2019 e nel 2020 attraverso vari programmi UE al fine di promuovere e tutelare il patrimonio culturale europeo. Questo quadro d'azione pone l'accento sulla sostenibilità e uno degli ambiti d'azione specifici si concentra sull'equilibrio tra patrimonio culturale e turismo culturale sostenibile e sul rafforzamento delle sinergie tra patrimonio naturale e culturale.

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegate il motivo.

La pianificazione territoriale in senso stretto resta di esclusiva competenza degli Stati membri. Le misure che incidono sulla pianificazione territoriale sono soggette al regime istituito dall'articolo 192, paragrafo 2, del TFUE e richiedono il parere unanime del Consiglio dell'UE.

Per quanto riguarda i rischi naturali, la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, mira a istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno dell'UE.

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì

No

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se sì, citate degli esempi.

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Sì	No
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio		
Pianificazione integrata e a lungo termine		
Armonizzazione delle misure conseguenti		
Se sì, come vengono presi in considerazione questi aspetti?		

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?			
Sì		No	
Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.			

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande da 2 a 5 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della Convenzione delle Alpi (CA)

- Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
- Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (2011/850/UE)
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
- Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi <u>nel territorio alpino</u> , ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti <u>provenienti dall'esterno</u> , ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: Le domande 2 e 3 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.
--

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della CA

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio: *definisce una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, compresa la difesa del suolo, applicabile in tutta l'Unione*
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008: *è la base giuridica della condizionalità, che è un meccanismo che subordina i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di norme fondamentali relative all'ambiente, al cambiamento climatico e alle buone condizioni agronomiche del terreno, alla sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e al benessere degli animali e quindi che promuove un utilizzo sostenibile del suolo. In particolare, l'allegato II stabilisce come norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali: la copertura minima del suolo; la gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione; mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante*
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio: *promuove tra l'altro misure agro-climatiche-ambientali, tra cui l'utilizzo di pratiche agricole che contribuiscono alla tutela del suolo*

- Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività: *la decisione intende migliorare il monitoraggio e la valutazione del contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici delle attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. In tale contesto gli Stati membri devono menzionare le politiche e le misure adottate per migliorare tale contributo, comprese le misure volte alla difesa del suolo*

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?			
Sì		No	
Se sì, come?			

3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?			
Sì		No	
Se sì, come?			

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?			
Sì		No	
Se sì, come?			

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande da 2 a 5 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

Iniziativa applicabile a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuisce all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della CA:

Strategia tematica per la protezione del suolo

La Strategia tematica per la protezione del suolo (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - (COM(2006)231 definitivo)) fa specificatamente riferimento alla Convenzione delle Alpi. Nell'ambito della strategia, la Commissione s'impegna a garantire che le attività previste da tale strategia e le iniziative adottate (tra l'altro) nell'ambito della convenzione delle Alpi siano coerenti e complementari tra loro e si rafforzino reciprocamente.

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della CA

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008: *è la base giuridica della condizionalità, che è un meccanismo che subordina i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di norme fondamentali relative all'ambiente, al cambiamento climatico e alle buone condizioni agronomiche del terreno, alla sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e al benessere degli animali e quindi che promuove un utilizzo sostenibile delle acque. In particolare, l'allegato II stabilisce come norme relative all'acqua l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua; la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento*
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio: *promuove tra l'altro misure agro-climatiche-ambientali, tra cui l'utilizzo di pratiche agricole che contribuiscono alla protezione delle acque*
- Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce,

conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

- Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
- Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque)
- Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane

Disposizioni legali riguardanti specificatamente le Alpi e le zone montane

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: *Allegato III - CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 - 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare (tra l'altro) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione (tra l'altro) alle zone montuose e forestali*
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque): *L'allegato XI della direttiva indica le Alpi tra le ecoregioni relative a fiumi e laghi*

--

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?
--

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?			
Sì		No	
Se sì, come?			

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?			
Sì		No	
Se sì, come?			

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: Le domande da 2 a 6 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri. Aggiornamento: Controllo dell'adeguatezza (fitness check) della direttiva quadro sulle acque Il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque è in corso e dovrebbe concludersi all'inizio dell'autunno 2019
--

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della CA

- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio: *promuove tra l'altro misure agro-climatiche-ambientali, tra cui l'utilizzo delle pratiche agricole che contribuiscono alla tutela del paesaggio; pagamenti a titolo di Natura 2000 e investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico*
- Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007: *il settore prioritario "Natura e biodiversità" contribuisce (tra l'altro) allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità e al sostegno dello*

sviluppo, dell'attuazione e della gestione della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE³

- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (che modifica e abroga la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

Disposizioni legali riguardanti specificatamente le Alpi e le zone montane

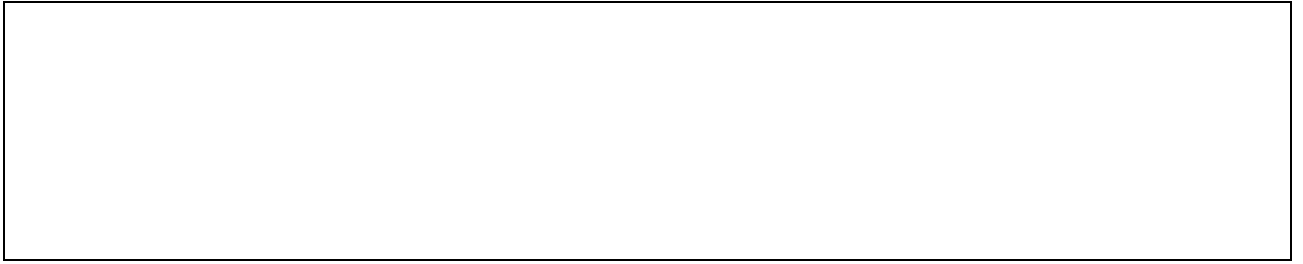
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/2332 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina: *la regione biogeografica alpina, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell'Unione delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva. L'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina aggiornato in questa decisione comprende vari siti nel territorio UE delle Alpi.*
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: *Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), punto iii), gli habitat naturali di interesse comunitario sono definiti come gli habitat che, nel territorio europeo degli Stati membri (tra l'altro), costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea*

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)

³ Il programma LIFE contribuisce (tra l'altro) a migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'UE, anche in altri settori significativi per l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli.

Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	
Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	
Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e del paesaggio rispetto ad altri beni	
Collegamento di habitat	
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	
Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	
Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	
Reintroduzione di specie autoctone	
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai stati presenti nella regione in modo naturale	
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	



Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande 2 e 3 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

Iniziative applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della CA:

Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

Nel quadro dell'azione 10 "Accrescere la consapevolezza delle opportunità di finanziamento della politica di coesione e migliorare le sinergie" del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Schede informative sulle azioni previste dal piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia" che accompagna il documento "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia", al fine di sostenere le autorità responsabili della gestione dei fondi della politica di coesione e i portatori di interessi a utilizzare pienamente le possibilità disponibili per accrescere le sinergie con la normativa dell'UE in materia di protezione della natura, la Commissione (tra l'altro) per il periodo 2017-2018 incoraggia i paesi (UE e non UE), le regioni e i portatori di interessi coinvolti nelle strategie macroregionali dell'UE (compresi i paesi alpini coinvolti in EUSALP) a sviluppare nelle regioni interessate progetti/iniziative di pertinenza macroregionale in materia di protezione della natura.

Strategia sulle infrastrutture verdi

Nella parte I "Componenti delle infrastrutture verdi" del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Informazioni tecniche sulle infrastrutture verdi" che accompagna il documento "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa (COM(2013) 249 final)", alcuni elementi transfrontalieri come i bacini idrici, le foreste e le catene montuose internazionali sono citati come esempi di infrastrutture verdi sovranazionali.

Strategia sulla biodiversità e processo biogeografico Natura 2000

Nell'ambito dell'azione 1 "Portare a termine l'istituzione della rete Natura 2000 e garantirne una buona gestione" della Strategia sulla biodiversità (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 definitivo), la Commissione, unitamente agli Stati membri, deve avviare un processo volto a promuovere la condivisione delle esperienze, delle buone pratiche e della cooperazione transfrontaliera per gestire Natura 2000, nel quadro biogeografico definito dalla direttiva 92/43/CEE.

Per dare seguito a quest'azione, nel 2012 la Commissione europea ha avviato il processo biogeografico Natura 2000, un processo di scambio e cooperazione tra i portatori di interessi coinvolti nell'attuazione di Natura 2000. Questo processo, organizzato a livello biogeografico, si basa su seminari programmati all'incirca ogni tre anni per definire le priorità della cooperazione (sotto forma di tabella di marcia per la regione biogeografica) e su workshop o conferenze di esperti sui temi individuati come prioritari per la cooperazione.

Tutti questi scambi mirano a potenziare l'efficacia della rete Natura 2000 migliorando e armonizzando, ove necessario, la sua designazione, gestione, monitoraggio, finanziamento, comunicazione, rendicontazione e priorità. Questo processo è stato ripreso nell'azione 6 del Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, che mira a sviluppare la titolarità locale di questa politica pubblica e a riunire le varie parti interessate, in particolare per quanto riguarda le sfide di dimensione transfrontaliera.

Il processo biogeografico consente di sviluppare seminari e interventi specifici per la regione biogeografica alpina, tra cui alcuni esempi rilevanti degli ultimi anni sono indicati quindi seguito:

- 21-23 giugno 2017: seminario Natura 2000 per la regione biogeografica alpina (Padova, Italia). Questo seminario ha permesso di individuare i temi da rendere prioritari per la cooperazione dei prossimi anni e di raccogliarli in una tabella di marcia a disposizione delle parti interessate della regione;
- 7-9 novembre 2017: la gestione delle foreste montane nei siti Natura 2000 (Repubblica ceca);
- 12-14 ottobre 2017: vivere insieme, workshop sulla convivenza con i grandi carnivori (Venezia, Italia);
- 15-17 novembre 2017: relazioni tra la direttiva quadro sulle acque e le direttive sulla tutela della natura (Ungheria);
- 4-8 giugno 2018: riunione del gruppo di esperti sulle praterie secche europee (*Eurasian Dry Grassland Group*, EDGG) in materia di cooperazione a favore delle praterie (Sulmona, Italia);
- 6-7 settembre 2018: conferenza sulle interfacce tra la conservazione del paesaggio e Natura 2000 (Francia).

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della CA

- Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio: *definisce una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, compresa la difesa del suolo, applicabile in tutta l'Unione*
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008: *è la base giuridica della condizionalità, che è un meccanismo che subordina i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di norme fondamentali relative all'ambiente, al cambiamento climatico e alle buone condizioni agronomiche del terreno, alla sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e al benessere degli animali e quindi che promuove un utilizzo sostenibile delle risorse naturali*

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio: *comprende le disposizioni che contribuiscono all'attuazione di varie misure e interventi di sviluppo rurale di particolare rilevanza per le zone montane di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della CA, ad esempio:*
 - *Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), il sostegno destinato agli investimenti in immobilizzazioni materiali comprende gli investimenti materiali e/o immateriali che sono investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.*
 - *A norma dell'articolo 19, il sostegno nell'ambito dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali, compresi gli aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori; attività extra-agricole nelle zone rurali; lo sviluppo di piccole aziende agricole e gli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;*
 - *Secondo l'articolo 20, l'aiuto per i servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali copre, tra l'altro, studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico;*
 - *Secondo l'articolo 28, i pagamenti agro-climatico-ambientali sono finalizzati alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima;*
 - *Ai sensi dell'articolo 31, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici destinati, tra l'altro, agli agricoltori delle zone montane*
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Atto giuridico riguardante specificatamente le zone montane

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"

Disposizioni legali riguardanti specificatamente le Alpi e le zone montane

- Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): 3. *MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DELL'AGRICOLTURA - 3.5. Gestione dell'erba e dei pascoli - 3.5.2. Gestione di prati e pascoli ad alto pregio naturalistico: la migliore pratica di gestione ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practice) riguardante la gestione di prati e pascoli ad alto pregio naturalistico è pertinente per i prati e pascoli ad alto pregio naturalistico gestiti in maniera estensiva, quali (tra le altre) le zone montane*
- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: *Allegato III - CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 - 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare (tra l'altro) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione (tra l'altro) alle zone montuose e forestali*

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficili di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate	
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: Le domande 2 e 3 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri. Iniziative applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della CA: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) Questi orientamenti tengono conto delle esigenze della tutela ambientale e delle specificità delle zone montane.
--

Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e programma LIFE

Nell'ambito della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni): Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final), l'Azione 2 "sostenere il consolidamento delle capacità e rafforzare le azioni di adattamento in Europa con i fondi LIFE (2013-2020)" indica che la Commissione promuoverà l'adattamento soprattutto nelle aree vulnerabili che comprendono le aree montane e insulari, con particolare attenzione ai settori dell'agricoltura, silvicoltura e turismo sostenibili e resilienti. Per dare seguito a quest'azione, la decisione di esecuzione (UE) 2018/210 della Commissione, del 12 febbraio 2018, sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 fa riferimento alla resilienza dei settori agricolo, forestale e turistico, anche nelle zone insulari e montane, tra le applicazioni che potrebbero sostenere la politica climatica attuale e futura dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima.

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CA

- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio:
 - *Ai sensi dell'articolo 21, il sostegno agli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste riguarda (tra l'altro): forestazione e imboschimento; prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici; investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.*
 - *Ai sensi dell'articolo 34, l'aiuto per i servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste riguarda gli impegni volontari a realizzare interventi forestali, ambientali e climatici che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili.*
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre

2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati: *vieta la commercializzazione sul mercato dell'UE di legno di provenienza illegale e instaura condizioni preliminari alla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati*

- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità
- Regolamento (CE) n. 836/94 della Commissione, del 13 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Disposizioni giuridiche riguardanti specificatamente le zone montane

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: *Allegato III - CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 - 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare (tra l'altro) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione (tra l'altro) alle zone montuose e forestali*

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	
--	--

Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree adatte al relativo sito e all'altimetria	
Garanzia di priorità per la funzione protettiva	
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	
Definizione di riserve forestali naturali	
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: Le domande 2 e 3 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri. Iniziativa applicabile a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuisce all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CA: Strategia dell'UE in materia di bioeconomia La nuova Strategia dell'UE in materia di bioeconomia, adottata dalla Commissione nel 2018 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
--

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM(2018) 673 final), mira a migliorare e incrementare l'uso sostenibile delle risorse rinnovabili al fine di far fronte a sfide mondiali e locali quali i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile.

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

Questi orientamenti tengono conto delle esigenze della tutela ambientale e delle specificità delle zone montane.

Strategia dell'UE per le foreste e il settore forestale

Nel 2013 l'UE ha adottato un quadro strategico per le foreste che contribuisce all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CA. La Strategia dell'UE per le foreste e il settore forestale (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale (COM(2013) 659 final) mira a porre le foreste e il settore forestale al centro del percorso verso un'economia verde e a valorizzare i benefici sostenibili offerti dalle foreste, garantendone al contempo la protezione.

Strategia sulle infrastrutture verdi

Nella parte I "Componenti delle infrastrutture verdi" del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Informazioni tecniche sulle infrastrutture verdi" che accompagna il documento "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa (COM(2013) 249 final)", alcuni elementi transfrontalieri come i bacini idrici, le foreste e le catene montuose internazionali sono citati come esempi di infrastrutture verdi sovranazionali.

Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e programma LIFE

Nell'ambito della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni): Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final), l'Azione 2 "sostenere il consolidamento delle capacità e rafforzare le azioni di adattamento in Europa con i fondi LIFE (2013-2020)" indica che la Commissione promuoverà l'adattamento soprattutto nelle aree vulnerabili che sono, tra le altre, le aree montane e insulari, con particolare attenzione ai settori dell'agricoltura, selvicoltura e turismo sostenibili e resilienti. Per dare seguito a quest'azione, la decisione di esecuzione (UE) 2018/210 della Commissione, del 12 febbraio 2018, sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 fa riferimento alla resilienza dei settori agricolo, forestale e turistico, anche nelle zone insulari e montane, tra le applicazioni che potrebbero sostenere la politica climatica attuale e futura dell'Unione in materia di Ambiente e Azione per il clima.

Strategia sulla biodiversità

Secondo l'obiettivo 3 della Strategia sulla biodiversità (Comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 definitivo)), entro il 2020 saranno istituiti piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie (che deve essere definita dagli Stati membri o dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a titolo della politica dell'UE di sviluppo rurale, in modo da apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010.

IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggiano l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della CA

Secondo l'articolo 6 del TFUE, nel settore del turismo, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.

L'UE è interessata da altri ambiti dell'UE che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della CA.

- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Disposizioni giuridiche riguardanti specificatamente le zone montane

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di

determinati progetti pubblici e privati: *Secondo l'Allegato III - CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 - 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI:* deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare (tra gli altri) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione (tra le altre) alle zone montuose e forestali

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Limitazione del traffico a motore privato	
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	
Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	

Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?			
Sì		No	
Se sì, come?			

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?			
Sì		No	
Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande da 2 a 4 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

Iniziative applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della CA:

Quadro strategico dell'UE per un turismo sostenibile

L'UE dispone di un quadro strategico per il turismo e il settore turistico che contribuisce all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della CA:

- Comunicazione della Commissione - Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo (COM(2007) 621 definitivo)
- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo (COM(2003) 716 definitivo)

Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e programma LIFE

Nell'ambito della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni): Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final), l'Azione 2 "Sostenere il consolidamento delle capacità e rafforzare le azioni di adattamento in Europa con i fondi LIFE (2013-2020)" indica che la Commissione promuoverà l'adattamento soprattutto nelle aree vulnerabili che sono, tra le altre, le aree montane e insulari, con particolare attenzione ai settori dell'agricoltura, selvicoltura e turismo sostenibili e resilienti. Per dare seguito a quest'azione, la decisione di esecuzione (UE) 2018/210 della Commissione, del 12 febbraio 2018, sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 fa riferimento alla resilienza dei settori agricolo, forestale e turistico, anche nelle zone insulari e montane, tra le applicazioni che potrebbero sostenere la politica climatica attuale e futura dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima.

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della CA

- Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010: *l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento fissa come obiettivo settoriale specifico nel settore dei trasporti (tra l'altro) quello di garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza*
- Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE: *l'articolo 4, lettera c), del regolamento definisce come obiettivi della rete transeuropea dei trasporti (tra l'altro): i) lo sviluppo di tutti i modi di trasporto in maniera coerente con la realizzazione di trasporti sostenibili ed economicamente efficienti nel lungo termine; ii) un contributo agli obiettivi di trasporti puliti e a basse emissioni di gas a effetto serra e di carbonio, alla sicurezza dei combustibili, alla riduzione dei costi esterni e alla protezione dell'ambiente; iii) la promozione di trasporti a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di ridurre significativamente entro il 2050 le emissioni di CO₂, in linea con i pertinenti obiettivi di riduzione del CO₂ dell'Unione. Questi obiettivi promuovono sistemi di trasporto puliti e a basse emissioni di carbonio come il trasporto ferroviario, che è importante per ridurre gli effetti nocivi e i rischi nel settore dei trasporti interalpini e transalpini*
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

- Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
- Regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II")
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
- Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ("direttiva Eurobollo"): *l'UE ha introdotto l'Eurobollo per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, riparazione e tutela dell'ambiente, nonché per garantire una concorrenza leale ed evitare discriminazioni*
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Disposizioni legali riguardanti specificatamente le Alpi e le zone montane

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: *Secondo l'Allegato III - CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 - 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare (tra gli altri) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione (tra le altre) alle zone montuose e forestali*
- Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE: *ai sensi dell'articolo 32, lettera f), gli Stati membri attribuiscono particolare attenzione a progetti di interesse comune che, utilizzando l'infrastruttura della rete globale, forniscono servizi di trasporto merci efficienti e contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio e altre ripercussioni negative sull'ambiente e che si prefiggono (tra l'altro) di migliorare i collegamenti con*

le zone più vulnerabili e isolate dell'Unione, in particolare le regioni ultraperiferiche, insulari, remote e di montagna

- Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010: *ALLEGATO II - ELENCO DEI PRIMI CORRIDOI MERCI riguardanti le Alpi: "Reno - Alpi", "Scandinavia - Mediterraneo", "Baltico - Adriatico", "Mediterraneo", "Reno - Danubio"*
- Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture: *la direttiva stabilisce che speciale attenzione dovrebbe essere riservata al caso delle regioni montuose, come le Alpi o i Pirenei. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 11, in casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali: a) che soffrono di un'acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli; o b) il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali, a determinate condizioni*

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.			

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: Le domande da 2 a 6 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della CA

- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili⁴
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: *stabilisce la necessaria base legislativa per una governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima affidabile, inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici*
- Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE: *istituisce un quadro che si applica all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia, che prevede la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti*
- Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n.

⁴ Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 13, da 15 a 31, all'articolo 37 e agli allegati II, III e da V a IX entro il 30 giugno 2021.

714/2009 e (CE) n. 715/2009: *ALLEGATO I - CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA - 4. AREE TEMATICHE PRIORITARIE - 10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori*

- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018: *stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020*
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018: *la direttiva prevede requisiti minimi di prestazione energetica*
- Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015
- Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità: *la direttiva autorizza esenzioni e riduzioni fiscali, in particolare per motivi ambientali e sanitari, come l'esenzione delle fonti di energia rinnovabile*
- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio: *attraverso l'istituzione di un mercato del carbonio con un prezzo per le emissioni di CO₂, il sistema comunitario di scambio influenzerà di fatto il prezzo reale di attività quali la produzione e l'uso di*

energia nei settori in cui tale sistema è applicabile

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque): *l'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, sia effettuato (tra l'altro) un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee*
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Regolamento (CEE) n. 218/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2618/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire a una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative

Disposizioni legali riguardanti specificatamente le Alpi e le zone montane

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: *Secondo l'Allegato III - CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 - 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare (tra gli altri) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione (tra le altre) alle zone montuose e forestali*
- 2010/670/UE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: *ALLEGATO I - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ - II. Categorie di progetti dimostrativi FER (con soglie di capacità minima) - Energia eolica: Tra le sottocategorie di progetti sono indicate le turbine eoliche a terra ottimizzate per terreni complessi (per esempio le aree montagnose) con una capacità nominale di 25 MW*

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?			
Sì		No	
Se sì, di quali energie si tratta e come?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande da 2 a 5 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

Aggiornamento:

Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei

L'UE sta aggiornando il suo quadro di politica energetica per facilitare la transizione verso un'energia pulita e prepararsi al XXI secolo. Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di proposte - il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei - con l'obiettivo di fornire un quadro legislativo stabile e compiere così un passo importante verso la creazione dell'Unione dell'energia e l'attuazione degli impegni dell'UE nell'ambito degli accordi di Parigi. A dicembre 2018 quattro degli otto fascicoli erano stati formalmente adottati, con un accordo politico raggiunto o in vista per tutti gli altri.

XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera l della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera l della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Atti giuridici applicabili a tutto il territorio dell'UE, compreso lo spazio alpino, che contribuiscono all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della CA

Dal 1975 l'UE ha gradualmente istituito un quadro normativo volto a garantire una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente. In particolare, la gestione dei rifiuti costituisce una parte fondamentale del pacchetto "economia circolare" adottato nel 2015 dalla Commissione europea. Nell'ambito del pacchetto "economia circolare", a maggio 2018 è stato approvato un pacchetto di nuove direttive sui rifiuti. Queste direttive fissano obiettivi più ambiziosi per la prevenzione della produzione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero e il loro smaltimento finale senza rischi per l'ambiente e la salute umana.

- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche⁵
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

⁵ Questo pacchetto di nuove direttive sui rifiuti approvate nel maggio 2018 deve essere recepito dagli Stati membri entro luglio 2020.

- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

La domanda 2 riguarda misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	
Citate alcuni casi esemplari: Ai sensi dell'articolo 11 del TFUE, le esigenze della tutela ambientale devono essere integrate nella definizione e l'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile.		

La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?			
Sì		No	

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

Sì		No	
----	--	----	--

5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?

Sì		No	
----	--	----	--

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

--

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Questa parte di questionario non è rilevante per l'UE.

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		

Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande 7 e 8 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

L'UE offre strumenti per attuare queste misure, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Si tratta di una metodologia comune che si applica allo sviluppo locale condotto da operatori locali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo intende tra l'altro sostenere la governance multilivello definendo un percorso che consenta alle comunità locali di partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi dell'UE in tutti gli ambiti.

Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		

Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione permanente?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		

Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Le domande da 9 a 12 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

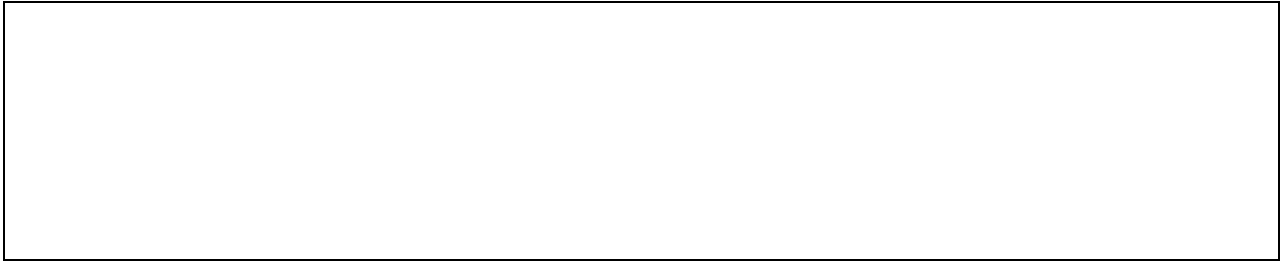
L'UE offre strumenti per attuare queste misure, come il programma di finanziamento Orizzonte 2020, che finanzia progetti di ricerca anche nei settori dell'ambiente, dello sviluppo rurale e delle foreste (regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE). Nel programma di lavoro Orizzonte 2020 è previsto per il 2020 un invito a presentare progetti concernenti il coordinamento e il sostegno della ricerca nelle regioni montane europee, con l'obiettivo esplicito di sostenere la Convenzione delle Alpi.

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, riportate dettagli.



14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì		No	
Se sì, riportate dettagli.			

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi.			

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi. Se avete indicato „no“ come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì		No	
Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).			
Popolazione e cultura			
Pianificazione territoriale			
Salvaguardia della qualità dell'aria			
Difesa del suolo			
Idroeconomia			
Protezione della natura e tutela del paesaggio			
Agricoltura di montagna			
Foreste montane			
Turismo e attività del tempo libero			
Trasporti			
Energia			
Economia dei rifiuti			
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.			

Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica?			
Sì		No	
Se sì, in che modo? Riportate dettagli.			

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?			
Sì		No	

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le domande da 13 a 20 riguardano misure che sono adottate a livello degli Stati membri.

L'UE offre strumenti per l'attuazione di tali misure, come la banca dati CORDIS, che consente di accedere ai risultati dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE dal 1990: Orizzonte 2020, Settimo programma quadro e programmi precedenti.

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.			
Sì		No	
Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?			

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?

Sì		No	
----	--	----	--

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?

Sì		No	
----	--	----	--

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come? Riportate degli esempi.

--

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì		No	
6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi.			

--

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul “sì” o sul “no”.	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?		
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?		
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?		
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?		
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?		
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?		
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?		

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità		
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali		
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego		
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia		
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna		
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale		
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo		
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti		
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate		
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero		
determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti		
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero		

limitazione delle seconde abitazioni		
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti		
conservazione dei siti urbani caratteristici		
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico		
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali		
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose		
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali		
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente		
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto		
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti		

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?			
Sì		No	
Se sì, come?			

11. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?			
Sì		No	
Se sì, come?			

12. Il risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?			
Sì		No	
Se sì, come?			

13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.

--

14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì		Non sempre		No	
----	--	------------	--	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

--

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

17. E' stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

--

18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

--

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche

19. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

20. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

21. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?			
Sì		No	
Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24. Sono state o vengono riscontrate delle difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

***B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991
nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)***

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì		No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	
Monitoraggio del suolo	
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	

Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi.			

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?			
Sì		No	

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?			
Sì		No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?			
Sì		No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?			
Sì		No	

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?			
Sì		No	

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?			
Sì		No	
Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.			

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì		No	
Se sì, come?			

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì		No	
Se sì, come?			

17. Si estrae la torba?			
Sì		No	

18. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?			
Sì		No	
Se sí, quali?			

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì		No	
Se si, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			

20. Si effettuano interventi di ripristino?			
Sì		No	

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì		No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì		No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì		No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?			
Sì		No	
25. Nelle aree a rischio vengono utilizzati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì		No	

26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silvicolturali?			
Sì		No	

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì		No	

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
Sì		No	

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?			
Sì		No	

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole leggere per impedire il costipamento del terreno?			
Sì		No	

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Fertilizzanti minerali			
Fitofarmaci sintetici			
Fanghi di depurazione			
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolturali e altre misure

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì		No	

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì		No	

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì		No	

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?			
Sì		No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì		No	
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì		No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			

38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì		No	
Se sì, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì		No	
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	
Se sì, citate i danni e le misure adottate.			

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchiolo

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?			
Sì		No	
Se sí, quali?			

43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?			
Sì		No	
Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo spuntanti e meno contaminanti?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì		No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì		No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			

45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.

--

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate i sistemi.

--

47. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?

Sì		No	
----	--	----	--

48. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Gli atti di cui alla parte 1, sezione IV.1, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del protocollo. Le domande concernenti il protocollo riguardano misure adottate a livello degli Stati membri.

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Rilevamento cartografico	
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	
Interconnessione a rete dei biotopi	
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	
Ricerca	
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì

No

Se sì, quali?

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì

No

Non rilevante

Riportate i dettagli.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”		
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, proprietà)”		
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”		
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica

Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì		No	
Riportate dettagli.			

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?			
Sì		No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			

10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?			
Sì		No	

11. Ci è garanzia che non si verifichino compromissioni evitabili?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.			

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?			
Sì		No	
Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.			

13. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.			

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	
Sono state istituite nuove aree protette.	
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).	

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?	
Sì, in misura notevole	
Sì, in misura ridotta	
No	
Riportate i dettagli.	

--

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì		No	
----	--	----	--

Riportate i dettagli.

--

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

--

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Se sí, riportate i dettagli.			

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Se sí, riportate i dettagli.			

27. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette transfrontaliere?			
Sì		No	
Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Tramite discussioni/scambi bilaterali			
Tramite discussioni/scambi multilaterali			
Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto			
Altro			

Riportate i dettagli.

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*		No	
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			

*** Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?			
Sì		No	
Se sì, quando?			

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento		
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura		
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura		
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale		
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie		
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*		No	
Se sì, quando?			

***Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

36. È avvenuta la definizione dei termini indicati nell'art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè “periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento”?			
Sì		No	
Se sì, come? Riportate le definizioni			

37. È avvenuto il chiarimento di altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?			
Sì		No	
Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?			

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì		No	
----	--	----	--

Riportate i dettagli.

--

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?

Sì		No	
----	--	----	--

Riportate i dettagli.

--

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?

Sì		No		Non applicabile	
----	--	----	--	-----------------	--

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?					
Sì		No			
Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?					
Sì		No		Non applicabile	
Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.					

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.			

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

***D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991
nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)***

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?			
Sì		No	
Se sì, come?			

2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	

Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli obiettivi di questo Protocollo	
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	
Promozione di iniziative comuni	
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti		
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti		
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi		
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.		
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?			
Sì		No	
Se sì, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?			

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi.			

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì		No	
Se sì, quali sono queste misure?			

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì		No	
Se sì, quali sono questi criteri?			

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

--

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?

Sì		No	
----	--	----	--

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?

Sì		No	
----	--	----	--

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

--

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?			
Sì		No	
Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.			

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?			
Sì		No	
Se sì, come?			

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio?			
Sì		No	
Se sì, come?			

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?			
Sì		No	
Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.			

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?	
Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Gli atti di cui alla parte 1, sezione VII.1, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del protocollo. Le domande concernenti il protocollo riguardano misure adottate a livello degli Stati membri.

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.		
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.		
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.		
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.		
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive.		

Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.		
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.		
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.		
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.		
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.		
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.		
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.		
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	
Incentivazione di iniziative comuni.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?			
Sì		No	
Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei siti?			
Sì		No	
A questo proposito quali organi sono/erano competenti?			

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì		No	
Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?			
Sì		No	

7. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì		No	

8. Vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane nel vostro Paese?			
Sì		No	
Se sí, quali?			

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì		No	
Se si, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?			
Sì		No	

Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come?

--

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatta ai rispettivi siti?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

--

12. L'utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sí, riportate i dettagli.

--

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
Sì		No	

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?			
Sì		No	
Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?			

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?			
Sì		No	

19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?			
Sì		No	

20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?			
Sì		No	

21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?			
Sì		No	

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale - e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane - in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).			

23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?			
Sì		No	
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?			
Sì		No	

Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

***F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991
nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)***

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì		No	
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali			
Accordi multilaterali			
Sostegno finanziario			
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			
Altro			
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			

Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, sono state già realizzate?			
Sì		No	
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Sì		No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?			
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali			
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi			
Conseguenze sulle finanze pubbliche			

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì		No	

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità?			
Sì		No	
A questo proposito esistono delle norme giuridiche?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate quali.			

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?			
Sì		No	

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Definizione di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	
Altro	
Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?			
Sì		No	

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì		No	

10. Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, come?			

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì		No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì		No	

13. Per le misure da incentivare e incentivate vengono rispettati i seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche		
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo		
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente		

Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche		
--	--	--

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?			
Sì		No	

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale		
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)		
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici		
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate		
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		

Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette			
Sì		No	

17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì		No	

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Sì		No	
Se sì, come?			

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì		No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì		No	

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì		No	

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
Predilezione della ricettività commerciale		
Recupero ed uso degli edifici esistenti		
Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti		

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì		No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?			
Sì		No	

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate alla rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?			
Sì		No	

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 14 Protocollo Turismo - Tecniche particolari di assetto territoriale

28. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Sì		No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			
Sì		No	

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.			

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?			
Sì		No	

31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?			
Sì		No	

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?			
Sì		No	
Se sì, come?			

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili

34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.			

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?			
Sì		No	
Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			
Sì		No	

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			

39. Quali innovazioni sono state favorite dall'attuazione del Protocollo Turismo?

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì		No	
Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì		No	
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Gli atti di cui alla parte 1, sezione IX.1, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del protocollo. Le domande concernenti il protocollo riguardano misure adottate a livello degli Stati membri.

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì		No	

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.		
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.		
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.		
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.		
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.		

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali		
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti		
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili		
Incremento della sicurezza dei trasporti		

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?		Sì	No
Verifiche di opportunità			
Valutazioni dell'impatto ambientale			
Analisi dei rischi			
Altre verifiche			
Se avete scelto la voce “Altre verifiche”, indicate il tipo di verifica.			
Se precedentemente avete risposto di “Sì”: si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì		No	

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?			
Sì		No	

6. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?			
Sì		No	
Se sì, citate degli esempi.			

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì		Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					

8. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?			
Sì		No	
Se sì, come?			

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali		
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri		
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto		

Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati		
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche		
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale		

12. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	
Se sí, quali?			

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?

Sì

No

Se sí, quali?

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?

Sì

No

Se sì, a quali condizioni?

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate degli esempi			

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì		No	
Una tale verifica è prevista da norme giuridiche?			
Sì		No	

Se sì, citate le norme giuridiche.

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?

Sì

No

22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?

Sì

No

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?

Sì

No

Se sì, come? Citate anche degli esempi.

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì

No

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?			
Sì		No	

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?	
No	
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì, vengono già applicati	
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.	

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?			
Sì		No	
Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?			

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?			

Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?			

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?			
Sì		No	
Se sono già verificate tali armonizzazioni?			
Sì		No	
Se sì, citate degli esempi.			

--

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate degli esempi.

--

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Gli atti di cui alla parte 1, sezione X.1, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del protocollo. Le domande concernenti il protocollo riguardano misure adottate a livello degli Stati membri.

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?

Sì		No	
----	--	----	--

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?

Sì		No	
----	--	----	--

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?

Sì		No	
----	--	----	--

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?

Sì		No	
----	--	----	--

5. Contrassegna con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.

Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
Sì		No	

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore		
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione		
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici		
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia		
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi		
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico		
Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia		
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili		

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?			
Sì		No	

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa		
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale		
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia		

12. Se viene promosso l'utilizzo di impianti decentrali di produzione energetica, spiegate come.

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Au- menta- ta	Rima- sta inva- riata	Dimi- nuita
Sole			
Biomassa			
Acqua			
Vento			
Energia geotermica			

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?			
Sì		No	

Se sì, come?

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?			
Sì		No	
Se sì, quali misure vengono adottate a questo scopo?			

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi - mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

17. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato dell'esame?			

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì		No	
Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?			
Sì		No	

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?				
Sì		No		
Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).		Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?			
Sì		No	
Se sì, qual è il risultato della verifica?			

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

--

24. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

--

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?

Sì

No

Se sì, quali?

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?

Sì

No

Se sì, come?

27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?

Sì

No

Se sì, come?

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?

30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?

Sì		No	
----	--	----	--

31. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?			

32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?			
Sì		No	

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?			
Sì		No	
Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?			
Sì		No	

35. L'esecuzione di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?			
Sì		No	
Se sì, dove? Citate le norme.			

36. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?					
Sì		Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto del quale non siete stati informati.					

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Gli atti di cui alla parte 1, sezione XI.1, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del protocollo. Le domande concernenti il protocollo riguardano misure adottate a livello degli Stati membri.